



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N° 110 DEL 10.06.2025

CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI nel periodo di massima pericolosità - Campagna AIB 2025

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270/20 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di prevenzione, protezione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - periodo 2020-2022, con il quale, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020, si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

VISTA la delibera del dipartimento di Protezione Civile protocollo n. 0672048-22-05-2024 con la quale la Regione Lazio ha dettagliato gli indirizzi operativi per l'attività antincendio boschivi da porre in essere durante la stagione estiva 2024, rammentando altresì che è tuttora vigente, il Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, approvato con DGR 26.05.2023, n. 228, pubblicata sul BURL ordinario n. 44 del 01.06.2023 disponibile, in formato elettronico, sul sito www.regione.lazio.it;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 383 del 2001 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

VISTO il D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" agli artt. 192, 255, 256 e 256 bis;

VISTO il R.D. n.° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSIDERATO, con specifico riferimento agli incendi boschivi, quanto disposto dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare con la richiamata nota n.1034 del 06.05.2024, si stabilisce che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termini il 15 ottobre 2025, su tutto il territorio della Regione Lazio;

ATTESSE le prescrizioni impartite con propria ordinanza n. 90 del 18 maggio 2023 con la quale si è provveduto ad informare i cittadini, in merito alla necessità di intervenire ordinando a tutti i proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni in stato di abbandono e di incuria, di mantenerli puliti da erbe selvatiche, da arbusti e vegetazione in genere, al fine della salvaguardia della pubblica igiene e salute, nonché della pubblica incolumità e sicurezza urbana;

COMUNICA

- Il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2025 è stabilito come di massimo rischio di incendio boschivo, e per esso è dichiarato "lo stato di grave pericolosità";
- sono individuati come giorni di "allerta" tutti i Sabati e Domeniche, nonché i giorni festivi dalla data della presente al 30 ottobre compresi;

ORDINA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano fiamme o bruci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- trasferire e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco;
- l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 da zone boscate;
- bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e legumi sennesi, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati e sotto controllo di persona di provata capacità.

In proposito, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n° 17, per gli abbruciamenti e per interventi di prevenzione antincendio, autorizzati, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rocca di Papa, competente per territorio e per i quali risulta rilasciata espressa autorizzazione.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Al proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Tutti il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescio e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospende ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Al proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Al proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Al proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Al proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminati, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Al proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5) della legge 21 novembre 2000 n° 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio.

VIGILANZA E SANZIONI

11) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

12) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di prevenzione, protezione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul n. B.U.R. n. 72 del 04/06/2020.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'Art. 10 legge 353 del 21 novembre 2000.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al numero di emergenza Generale 112 o al 115 del V.V.F. altrimenti al 803.555 della Sala Operativa Regionale.

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'Art. 652 del Codice Penale.

L'inservenza della presente Ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria in base all'art. 650 C.P.

Tutti i soggetti che per loro mandato sono impiegati nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi, o che vengano a conoscenza di aree percorse dal fuoco, sono tenuti a comunicare tali dati a questo Ente, al fine di permettere l'aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.